

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

SEZIONE III BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 5866/2022

^^^

PER: TAVANO LAURA (C.F.: TVNLRA73T55G596N), nata a Piedimonte Matese il 15/12/1973 ed ivi residente in Piazza V. Cappello n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro – tempore* - **U.S.R. PER IL VENETO**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: PERRELLA ANTONINO, residente in Piazza V. Cappello n. 26 (81016), Piedimonte Matese (CE);

^^^

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del D.D.G. prot. n. 2551 del 28.07.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Veneto ha proceduto alla immissione in ruolo dei candidati indicati in elenco a partire dall'a.s. 2022/23, attingendo anche dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso "A044" per la Regione Veneto, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;
2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI GIÀ OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 20/07/2022:

1. Del D.D.G. n. 1192 del 01.06.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Lombardia ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso ordinario indetto con D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A044 – Scienze e Tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda” per la Regione Veneto, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Dell'Avviso prot. n. 15396 del 14.07.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Veneto ha decretato l'avvio delle procedure di immissione in ruolo, prevedendo per la graduatoria di merito di appartenenza della ricorrente la partecipazione alla predetta di tutti i candidati ivi collocati, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

NONCHE DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE PRINCIPALE CON IL RICORSO R.G. N. 5866/2022:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 12.04.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso “A044- Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda” per la Regione Veneto, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022;
2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
3. Della nota prot. n. 10373 del 27.04.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Lombardia ha pubblicato l'avviso di convocazione alle prove orali per la classe di concorso “A044”, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli

interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso “A044” di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:

Ordinare all’Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso “A044” di appartenenza.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- La ricorrente, in qualità di docente che partecipava alla procedura indetta con D.D. M.I. n. 499/2020, adiva l’istituto Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale l’Amministrazione decretava il mancato superamento della prova scritta.
- In particolare, la ricorrente otteneva il punteggio complessivo di 68,00/100 e dunque veniva esclusa per una sola domanda dalla partecipazione alla prova orale del concorso in oggetto.
- La ricorrente rappresentava la manifesta illegittimità dell’esclusione subita, tenuto conto che l’Amministrazione inseriva all’interno dei quesiti risposte che non possono considerarsi univocamente corrette.
- Pur a seguito della ordinanza n. 9659/2022, la resistente Amministrazione ad oggi non ha fornito alla ricorrente alcun chiarimento in merito ai quiz contestati, ma anzi ha proceduto alla pubblicazione della graduatoria di merito, già dalla ricorrente impugnata con motivi aggiunti del 20/07/2022.
- A seguito della pubblicazione della graduatoria, il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. per il Veneto pubblicava il D.D.G. prot. n. 2551 del 28.07.2022 con il quale individuava i candidati per le immissioni in ruolo a decorrere dall’a.s. 2022/23, attingendo anche dalla graduatoria del concorso ordinario per la classe di concorso “A044” di appartenenza della ricorrente (**cfr. doc. 1: D.D.G. M.I. – U.S.R. Veneto prot. n. 2551 del 28.07.2022**).
- Il pregiudizio patito dalla ricorrente è ben evidente se solo si considera che la medesima non risulta inserita nella graduatoria di merito del concorso ordinario né all’interno del consequenziale elenco per le immissioni in ruolo, per mera responsabilità della resistente

Amministrazione, che ha agito in aperta violazione di legge in sede di svolgimento delle prove concorsuali.

- Il grave danno patito dalla ricorrente merita di essere censurato dinanzi all'Ecc.mo Tribunale adito, considerato che la medesima non ha avuto la possibilità di partecipare alle procedure di immissione in ruolo a causa della illegittima condotta del Ministero resistente, che ha individuato come corretta una risposta che invece non può considerarsi come tale, in relazione a quesito n. 11).
- Per quanto esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate ed ai motivi di impugnazione oggetto del ricorso principale, nonché a quelle proposte con motivi aggiunti del 20/07/2022, che si intendono in tale sede richiamati ed ai quali ci si riporta integralmente, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo TAR chiedendo l'annullamento del D.D.G. prot. n. 2551 del 28.07.2022 con il quale sono disposte le immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/23, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente.
- In punto di diritto si richiama quanto già argomentato nei precedenti scritti difensivi.

DIRITTO

SULLA ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il Ministero dell'Istruzione è incorso in una serie di violazioni, consistenti nella mancata corretta individuazione delle risposte da considerarsi corrette o nella coesistenza di più risposte considerate corrette in relazione ai quesiti somministrati nell'ambito della prova scritta per la classe di concorso "A044" di appartenenza della ricorrente.

Si rappresenta che la ricorrente, in possesso di notevoli comprovati requisiti nell'ambito delle materie di riferimento per la propria classe di concorso, otteneva il punteggio pari a 68,00/100 e dunque, per soli 2,00 punti, non superava la prova scritta del concorso in oggetto.

Ciò ha comportato evidenti pregiudizi in danno della ricorrente, la quale non è stata inserita nella graduatoria di merito per la sua classe di concorso e nel consequenziale decreto che in tale sede si impugna, con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Veneto ha disposte immissioni in ruolo a decorrere dall'a.s. 2022/23, attingendo anche dalla graduatoria del concorso ordinario per la classe di appartenenza della ricorrente.

Il danno subito dalla docente, consistente nella mancata ammissione alla prova orale del concorso in oggetto, è da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, il quale ha considerato come giuste risposte invece errate o ha inserito nello stesso quesito più risposte corrette, in aperta violazione dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso di appartenenza della Dott.ssa Tavano.

Si rappresenta difatti all'Ecc.mo T.A.R. adito che la ricorrente è stata ampiamente pregiudicata nel quesito n. 11), per i motivi di seguito esposti.

1. QUESITO N. 11:

DOMANDA 11

Il punto di cucitura denominato "a catenella" viene impiegato per

a	la maglieria	X
*b	imbastire e bloccare gli orli	
c	unire e pulire dei lembi	
d	cuciture elastiche e resistenti	

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta sub a), mentre il Ministero riconosceva come corretta quella sub b).

Il quesito, così come posto dal Ministero resistente, appare essere assolutamente generico e privo del principio di univocità cui invece dovrebbe essere ispirato.

Invero, il cd. “punto a catenella” è senza dubbio un punto di cucitura che ha lo scopo di imbastire e bloccare gli orli, tuttavia non è il solo utilizzo che se ne fa.

Tale tipo di punto a cucitura, infatti, viene impiegato soprattutto anche nella maglieria per l'assemblaggio delle sagome derivanti dalla lavorazione della maglieria calata oppure nella fase del rimaglio.

Per mero scopo illustrativo si ritiene doveroso fornire una adeguata spiegazione circa il concetto di “maglieria calata” e “di rimaglio”.

In primo luogo la maglieria (produzione di tessuti a maglia) può essere prodotta attraverso due tipologie di lavorazione, di cui una è quella tagliata e l'altra è quella calata.

La differenza tra le due consiste nel risultato della lavorazione, laddove nella maglieria tagliata vengono prodotti teli, ossia tessuti di ampie dimensioni i quali successivamente dovranno essere sottoposti ad un normale processo di confezione, ossia necessitano di essere sottoposti a stesura, piazzamento, taglio e confezione.

In tali situazioni i pezzi tagliati vengono assemblati tramite punto a catenella doppia (ma non è questo il caso che interessa).

La maglieria calata, invece, produce pezzi di tessuto già sagomati, quali possono essere il davanti, il dietro o le maniche di un capo di maglieria, i quali dovranno essere assemblati, ossia cuciti, tramite il punto a catenella (ed è proprio questo il primo punto che interessa).

Altro aspetto, forse ancor più rilevante, è relativa all'attaccatura dei colletti.

Tale operazione, in gergo chiamata “rimaglio”, effettuata tramite rimagliatrice, consente di legare i colletti al resto del capo.

Non è rilevante se si è nel campo della maglieria tagliata o calata, il rimaglio è un'operazione che accomuna entrambe le tipologie, ed è l'operazione finale di completamento del capo.

In altre parole, al fine di completare il capo di maglieria è necessario che il colletto venga adeguatamente attaccato al resto del capo. Ciò avviene attraverso l'utilizzo del punto a catenella.

Il punto a catenella in altre parole ha largo utilizzo nella maglieria.

Tale assunto trova riscontro, palese e cristallino, in primo luogo nel libro di testo che viene utilizzato praticamente in tutti gli istituti, sia tecnici del sistema moda: Casa Editrice San Marco, Autore Cosetta Grana, Titolo: Tecnologie Applicate ai Materiali ed ai Processi Produttivi, Tessili, Abbigliamento e Moda (codice ISBN 9 7 8 8 8 8 4 8 8 2 5 8 5) volume 2, nonché nel testo Casa Editrice Ascontex, Collana I Quaderni Ascontex, Autori: Titolo: Tecnologia dell'abbigliamento, dalla fibra all'abito (ISBN 9 7 8 8 8 8 7 8 4 0 0 3 2) (cfr. doc.ti 7 – 8 ricorso).

Tanto premesso, stante la mancanza di univocità, la risposta fornita dalla ricorrente merita di essere considerata corretta, sulla base di quanto esposto e documentato.

Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato e dunque del quesito in tale sede contestato, avrebbe superato la prova scritta del concorso ordinario, in considerazione del punteggio ottenuto pari a 68,00/100 laddove, per l'accesso alla prova orale, era richiesto il voto di almeno 70,00/100.

Qualora la resistente Amministrazione avesse proceduto alla corretta legittima valutazione del quesito contestato, la ricorrente avrebbe avuto accesso alla prova orale e sarebbe stata con molta probabilità inserita nella graduatoria di merito, con conseguente immissione in ruolo.

Ciò non si è verificato, come dimostrato dal fatto che la resistente Amministrazione ha pubblicato il recente D.D.G. n. 2551 del 28.07.2022 che in tale sede si impugna, con il quale ha disposto le immissioni in ruolo sulla base della graduatoria del concorso ordinario, escludendo la ricorrente.

Si rammenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che il mancato inserimento della ricorrente tra i candidati ammessi a sostenere la prova orale e conseguentemente tra quelli inseriti nella graduatoria di merito è imputabile esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando la prova scritta in palese violazione di legge, ha impedito alla medesima di superare la predetta, con conseguente impossibilità di poter ottenere l'immissione in ruolo a partire dal corrente anno scolastico 2022/23, come disposta in favore dei candidati inseriti nella graduatoria del concorso ordinario per la classe di concorso "A044".

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima non ha individuato risposte univocamente corrette, inserendo più soluzioni che possono considerarsi tali, impedendo così alla ricorrente di poter accedere alla prova orale, in evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

^^^

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le proprie

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:

NEL MERITO

ACCOGLIERE il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti, nonché quelli già presentati avverso la graduatoria di merito del concorso ordinario per la classe di concorso della ricorrente, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione di ammettere la medesima allo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto

si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale¹, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere².

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I. –U.S.R. Veneto n. 2551 del 28.07.2022.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 28/09/2022

Avv. Domenico Naso

¹ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

² Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *"il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente"* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).